

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3192 del 22/06/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO e VOLTURA PARZIALE in favore di USTEC SRL della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3312 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO e VOLTURA PARZIALE in favore di USTEC SRL della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2520-2016 del 25/07/2016, rilasciata dal SUAP in data 01/08/2016 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3206 del 04/07/2019, rilasciata dal SUAP in data 25/09/2019;

Visto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa planimetria "SCARICO REFLUI INDUSTRIALI" l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali.

Dato atto che in data 09/03/2023 è stata presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio richiesta di **voltura parziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, causa compravendita ramo d'azienda, acquisita al Prot. Unione 9154 e da Arpae al PG/2023/44188 del 13/03/2023, **in favore di USTEC SRL** avente sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Leonardo da Vinci n. 28 (C.F./P.IVA 04650900402);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la richiesta riguarda i seguenti aspetti:

- nello stabilimento di SAMPIERANA spa, così come autorizzato con la succitata determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i., sono presenti due linee produttive:
 - produzione di "sottocarri cingolati atti ad equipaggiare macchine operatrici semoventi in uso nel movimento terra, nei cantieri e nelle cave;
 - produzione di "macchine operatrici (terne articolate, miniescavatori e skid loaders) complete";
- USTEC srl acquisirà da SAMPIERANA spa la linea di produzione dei sottocarri cingolati, quindi prenderà in carico gli impianti, le materie prime e relative emissioni riguardanti tale linea produttiva, ovvero:
 - emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13, E15 e E75;
 - porzione dei locali ubicati in via L. Da Vinci n. 28 (uffici e servizi) ed una parte di quelli produttivi ubicati in via L. Da Vinci n. 40 e 46;

Dato atto pertanto, che l'istanza di voltura di cui sopra è volta alla suddivisione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui in premessa, in seguito alle due attività operanti nello stesso insediamento e che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, trattasi di volturare a USTEC srl una parte dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)" alla determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i., senza ulteriori variazioni alle condizioni autorizzate precedentemente a SAMPIERANA spa e l'autorizzazione allo scarico di cui all'ALLEGATO B rimarrà in capo alla SAMPIERANA S.R.L.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2023/50041 del 21/03/2023, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla volturazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento;

Visto che in data 09/06/2023 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PG/2023/100937;

Atteso che in data 14/04/2023, con Nota Arpae PG/2023/65618, sono state richieste integrazioni anche relativamente all'impatto acustico;

Considerato che in data 15/05/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2023/84623;

Tenuto conto che, in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7202 del 12/06/2023 acquisita da Arpae al PG/2023/102466, il Responsabile del Procedimento del Settore Sviluppo e assetto del Territorio del Comune di Bagno di Romagna ha specificato quanto segue:

"(...) in riferimento all'espressione del PARERE IN MATERIA ACUSTICA, si comunica che si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Dott. Ing. Andrea Antimi in data 09/05/2023, con la quale si attesta quanto segue:

- *l'impatto acustico che viene valutato deriva dalle attività d'ora in avanti svolte dalla USTEC s.r.l., ma eseguite con le medesime modalità e per mezzo delle medesime attrezzature precedentemente in uso a SAMPIERANA s.p.a.;*
- *l'attività, in cui sono state precedentemente eseguite apposite indagini e misurazioni fonometriche presso i ricettori limitrofi, ne hanno rilevato la conformità ai limiti vigenti; i relativi risultati sono riportati nell'ambito della Valutazione d'Impatto Acustico redatta in data 12/12/2014, potendoli ritenere ancora attuali, viste le non rilevanti modifiche intervenute nel tempo;*
- *il subentro di USTEC s.r.l. nell'attività precedentemente svolta da SAMPIERANA s.p.a. non indurrà aumenti del flusso di traffico presente nell'area e la rumorosità conseguente, limitatamente al periodo di riferimento diurno e fino al termine del periodo di operatività della sede in esame ove le attività lavorative vengono svolte (fine 2023), rispetterà i limiti assoluti di immissione nonché i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97; viene infine dichiarato anche che la stessa attività non è soggetta alla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto attualmente le sorgenti sonore non sono tali da poter indurre inquinamento acustico presso i ricettori maggiormente prossimi.";*

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/06/2023, ove viene proposta la volturazione parziale dell'ALLEGATO A sopra richiamato in favore di USTEC S.RL.;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione:

- **alla voltura parziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015** ad oggetto "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015, limitatamente alle emissioni in atmosfera, in favore di USTEC SRL avente sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Leonardo da Vinci n. 28 (C.F./P.IVA 04650900402).
- **all'aggiornamento** della Determinazione Dirigenziale sopra citata come segue:
 - **introduzione dell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto.**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **VOLTURARE PARZIALMENTE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015 e limitatamente alle emissioni in atmosfera, **in favore di USTEC SRL avente sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Leonardo da Vinci n. 28 (C.F./P.IVA 04650900402)**.
2. Di **AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale sopra citata come segue:
 - **introduzione dell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 33746 in data 01/09/2015 a SAMPIERANA spa, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2520 del 25/07/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 30602 in data 01/08/2016;
- determinazione DET-AMB-2019-3206 del 04/07/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 39914 in data 19/11/2019.

Con PEC del 09/03/2023 P.G.N. 9154, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/44188 del 13/03/2023, USTEC srl ha presentato al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio una richiesta di voltura parziale di AUA, causa acquisizione di ramo d'azienda dalla ditta SAMPIERANA spa.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto riguarda i seguenti aspetti:

- nello stabilimento di SAMPIERANA spa, così come autorizzato con la succitata determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i., sono presenti due linee produttive:
 - produzione di *"sottocarri cingolati atti ad equipaggiare macchine operatrici semoventi in uso nel movimento terra, nei cantieri e nelle cave"*;
 - produzione di *"macchine operatrici (terne articolate, miniescavatori e skid loaders) complete"*;
- USTEC srl acquisirà da SAMPIERANA spa la linea di produzione dei sottocarri cingolati, quindi prenderà in carico gli impianti, le materie prime e relative emissioni riguardanti tale linea produttiva, ovvero:
 - emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13, E15 e E75;
 - porzione dei locali ubicati in via L. Da Vinci n. 28 (uffici e servizi) ed una parte di quelli produttivi ubicati in via L. Da Vinci n. 40 e 46.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di volturare a USTEC srl una parte dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)" alla determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i., senza ulteriori variazioni alle condizioni autorizzate precedentemente a SAMPIERANA spa.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alla richiesta di voltura parziale, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nella precedente autorizzazione l'attività di verniciatura, svolta in entrambe le linee produttive con impianti dedicati, era nel suo complesso assoggettata all'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto il consumo massimo teorico di solvente era superiore alla soglia individuata al punto 2 lettera c) della Parte II dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. (5 tonn/anno), per cui avevano trovato applicazione i valori limite e le prescrizioni stabiliti al punto al punto 8 (soglia di consumo di solvente ≤15 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- USTEC srl ha evidenziato che l'acquisizione della linea di produzione dei sottocarri cingolati comporterà la presa in carico la quota dei consumi di prodotti vernicianti (diluenti, catalizzatori, smalti a solvente, smalti all'acqua, antiruggine) precedentemente autorizzati a SAMPIERANA spa, quantificati complessivamente in 30.000 kg/anno;
- il consumo massimo teorico di solvente relativo a tale consumo di materie prime, calcolato dalla ditta sulla base della definizione di cui all'art. 268 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., risulta essere pari a 6.925 kg/anno, quindi superiore al valore di soglia di cui al succitato punto 2 lettera c) della Parte II dell'allegato III alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ne deriva, pertanto, che l'attività di verniciatura in capo a USTEC srl rimane assoggettata all'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con riferimento alle emissioni E1, E2, E7, E8, E13, derivanti dalle cabine di verniciatura:
 - l'emissione totale annua, calcolata a partire dai valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse stabiliti al punto al punto 8 (soglia di consumo di solvente ≤15 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito indicati:
 - Valore limite emissioni convogliate 100 mgC/Nmc
 - Valore limite emissioni diffuse 25% di input di solvente
 e tenuto conto dei tempi di utilizzo degli impianti (8 ore/giorno, 260 giorni/anno) è così calcolata:

Emissione	Portata Nmc/h	CONVOGLIATE			Flusso di massa TCOV/anno
		Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno		
E1	17.000	100	2080		4,24
E2	17.000	100	2080		4,24
E7	17.000	100	2080		4,24
E8	17.000	100	2080		4,24
E13	47.000	100	2080		11,73
					28,70

DIFFUSE	
25% del consumo massimo teorico	1,73 T/anno

EMISSIONE TOTALE ANNUA CALCOLATA	
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE	30,44 T/anno

- tenuto conto che l'emissione totale annua come sopra calcolata è superiore al consumo massimo teorico di solvente, in analogia con quanto fatto per attività analoghe si stabilisce che l'emissione totale annua non possa essere superiore al consumo massimo teorico di solvente, quindi pari a 6.925 kg/anno;
- per i restanti aspetti legati a quanto disposto dall'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. si confermano i valori limite e le condizioni precedentemente indicate nell'Allegato A alla determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i.;
- tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si prescrive l'installazione entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro vidimato da Arpae. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia

del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it);

- per quanto riguarda l'emissione E75 "Caldaia idropulitrice (64 kW, a gasolio)" si evidenzia che la stessa compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i. e che sono attualmente individuati al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700 mg/Nmc

- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13 e E15, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si prescrive:
 - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13 e E15 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- per le restanti emissioni E9 e E15 si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni contenute nella precedente determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato da USTEC srl con la richiesta di voltura parziale in oggetto e successive integrazioni.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di volturare parzialmente le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 33746 in data 01/09/2015 a SAMPIERANA spa, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2520 del 25/07/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 30602 in data 01/08/2016;
- determinazione DET-AMB-2019-3206 del 04/07/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 39914 in data 19/11/2019;

e dalla documentazione allegata alla richiesta di voltura parziale presentata da USTEC srl al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 09/03/2023 P.G.N. 9154, e successive integrazioni, per il rilascio della presente voltura.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E75 – CALDAIA IDROPULITRICE (64 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto di combustione con potenza termica inferiore a 1 MW compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i. e che sono attualmente individuati al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, senza obbligo di monitoraggi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione sottocarri cingolati sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E1, E2, E7, E8 - CABINE DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: primo stadio filtri a pavimento in fibra di vetro e secondo stadio filtri a maniche in tessuto sintetico

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – ROBOT E BANCHI DI SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E13 – CABINA DI VERNICIATURA (VERNICI A BASE ACQUOSA)

Impianto di abbattimento: filtri a tasche

Portata massima	47.000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E15 – CABINA DI SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtri a maniche

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E1, E2, E7, E8, E13** le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 6,925 ton/anno;
 - il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)” per le emissioni convogliate è < o pari a 100 mgC/Nmc;
 - il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 6,925 ton;
 - entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - i consumi mensili di prodotti vernicianti (diluenti, catalizzatori, smalti a solvente, smalti all'acqua, antiruggine), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati

- sul **registro** di cui al successivo punto 7;
- g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
3. **Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento le emissioni E1, E2, E7, E8, E13 dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) **con sistema di registrazione**, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile **dovrà essere annotato sul registro** di cui al successivo punto 7. Entro la medesima scadenza la Ditta **dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata** con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
 4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E7, E8 (esclusi parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo), E9 (escluso parametro polveri totali), E13 e E15 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
 5. Relativamente alla **emissione E9**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alla emissione per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 7. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
 6. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13 e E15** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 7.
 7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti (diluenti, catalizzatori, smalti a solvente, smalti all'acqua, antiruggine), validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **E1, E2, E7, E8, E13**;
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E7, E8, E13** desumibile dal sistema di registrazione contaore come richiesto al precedente punto 3;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E9**, come richiesto al precedente punto 5;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E13 e E15**, così come richiesto al precedente punto 6.
 8. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle

normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e \leq 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.